

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA

Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica in persona della dott.ssa Lucia Gesummaria ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2605/2011 R.G. vertente

FRA

ACQUEDOTTO LUCANO SPA in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di appello;

APPELLANTE

E

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;

APPELLATI

E

COMUNE DI SAN FELE in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;

APPELLATO

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' Acquedotto Lucano spa proponeva appello contro la sentenza n. 118/2011 emessa dal Giudice di pace di Bella, con la quale era stata condannata al pagamento della somma complessiva di euro 1000,00, oltre accessori, in favore



di ciascuno degli appellati a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale per inesatto adempimento contrattuale, consistito nella erogazione di acqua non potabile presso l'abitazione dei predetti.

A sostegno del gravame l'AQL deduceva la erroneità della decisione:

1) nella parte in cui il gdp ha ritenuto sussistente la sua legittimazione passiva ed ha disposto l'estromissione del comune di San Fele atteso che spetta a quest'ultimo la sostituzione degli impianti e delle reti idriche essendo gli stessi di proprietà comunale; che, infatti, le cause dell'inquinamento dell'acqua lamentato dagli utenti è da ricollegare alle condiziono fatiscenti delle reti idriche interessate che, per risolvere il problema, andrebbero sostituite; che il comune ha omesso di segnalare all'A.A.T.O tali criticità al momento della redazione del Piano d'Ambito del 2002;

2) nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'inadempimento di AQL e l'insussistenza della impossibilità oggettiva della prestazione dato che la non potabilità dell'acqua è dipesa dalla inadeguatezza delle reti idriche che sono corrose e arrugginite e tale fenomeno è il risultato di due fattori e cioè del difetto di costruzione delle reti idriche rurali (imputabile al comune di San Fele) e del movimento franoso integrante un caso fortuito;

3) nella parte in cui è stato ritenuto sussistente il danno lamentato dagli utenti senza che vi fosse la prova del nesso eziologico e del *quantum debeatur* e nella parte in cui è stato liquidato anche il danno esistenziale.

L'AQL spa chiedeva, quindi, che in accoglimento dell'appello fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva e dichiarare quale legittimato passivo il comune di San Fele; in via subordinata, chiedeva che fosse rigettata la domanda proposta dagli utenti, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.

Si costituivano in giudizio le parti appellate le quali, con articolate argomentazioni, chiedevano il rigetto dell'appello.

Il Comune di San Fele proponeva appello incidentale avverso la parte della sentenza contenente la statuizione sulle spese laddove il primo giudice ne aveva



disposto la compensazione, chiedendone la riforma e la condanna dell'AQL al pagamento delle spese di lite del primo grado.

Ciò posto, in via preliminare rispetto all'esame del merito occorre rilevare che l'appello proposto da AQL s.p.a. è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività e sotto quello della appellabilità della sentenza impugnata.

Quanto al primo aspetto, nel caso di specie risulta rispettato il termine breve per impugnare previsto dall'art 325 comma 1 cpc decorrente dalla notificazione della sentenza.

In ordine all'appellabilità della sentenza impugnata, occorre rilevare che l'articolo 339 terzo comma c.p.c. stabilisce che sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.

L'articolo 113 secondo comma c.p.c., allo scopo di assicurare uniformità di trattamento e un'interpretazione uniforme dei contratti seriali, prevede che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 c.c.

Nel caso di specie il rapporto giuridico dedotto in giudizio attiene ad un contratto di somministrazione di acqua potabile fra l'utente e la società di distribuzione che viene stipulato secondo le modalità previste dall'articolo 1342 c.c. e, quindi, il Giudice di pace ha deciso applicando le norme di diritto e non secondo equità. Ne consegue che la sentenza impugnata, non rientrando nell'ambito applicativo dell'articolo 339 terzo comma c.p.c. , è impugnabile con l'appello.

Tanto premesso, [REDACTED] e [REDACTED] avevano agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (consistito negli esborsi per l'acquisto dell'acqua minerale) e del danno non patrimoniale, ammontanti complessivamente ad euro 1200,00, che essi avrebbero subito dalla inesatta esecuzione della prestazione contrattuale da parte di AQL spa il quale, in violazione degli obblighi assunti, aveva erogato per circa due anni acqua non potabile presso le rispettive abitazioni situate in una zona rurale.



Giova precisare che con la convenzione stipulata per atto del notaio [REDACTED] di Potenza del 13.9.2002, rep n.60140, l'A.A.T.O. ha affidato ad AQL spa, a decorrere dal 1 gennaio 2003, la gestione esclusiva del servizio idrico integrato per tutto il territorio della Basilicata compresi, ex art 13 bis, gli acquedotti rurali, come quello per cui è causa, intesi come sistemi di distribuzione di acque potabili.

Ciò posto, appare pacifica e non contestata sia la sussistenza tra l'AQL e i due utenti di un contratto di somministrazione di acqua potabile, sia l'avvenuta erogazione di acqua non potabile tanto che il Sindaco del comune di San Fele aveva adottato con due ordinanze, rispettivamente del 9.10.2008 e del 15.10.2009, con le quali aveva imposto l'utilizzo nelle località per cui è causa dell'acqua soltanto per scopi igienico-sanitari.

Controversa, invece, è la sussistenza della responsabilità in capo all'AQL spa dell'inesatto adempimento nella somministrazione idrica atteso che la società addebita detta responsabilità al comune di San Fele.

Gli attori in primo grado hanno proposto azione volta a fare valere la responsabilità contrattuale dell'AQL per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di somministrazione.

Il fatto costitutivo della pretesa azionata, pacifico e non necessitante di prova scritta, è dunque il rapporto contrattuale *inter partes*.

Il fatto lesivo della stessa pretesa è stato correttamente dedotto dagli attori nell'allegata erogazione di acqua non potabile.

Ciò rende applicabile l'art. 1218 del c.c., il quale dispone che il convenuto-debitore è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

All'attore è necessario e sufficiente allegare e dimostrare l'avvenuta instaurazione del rapporto in corso al momento dell'intervento del fatto lesivo inadempimento ciò che significa provare la conclusione del contratto, in ipotesi di titolo contrattuale della obbligazione e la (mera) allegazione di quest'ultimo,



per onerare la convenuta della dimostrazione della causa non imputabile del ritardo (Cass., S.U., 06.0430.10.2001 n. 13.533)

Il creditore, che agisca per l'adempimento, sia che chieda la risoluzione o il risarcimento del danno, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre, in relazione al lamentato inadempimento, può limitarsi ad una semplice allegazione: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costitutivo dell'avvenuto adempimento, e uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell' obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza del adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Inoltre, l'attore deve allegare l'inadempimento del debitore.

Una volta che sia fornita tale prova, l'art. 1218 è strutturato in modo da porre a carico del debitore una presunzione semplice di colpa, superabile mediante la prova dello specifico impedimento che determina impossibilità della prestazione o che essa non gli sia comunque imputabile, qualunque ne sia stata la causa (Cass., 25.5.98 n. 5208).

La disposizione pone dunque a suo carico l'onere della prova (liberatoria) piena e completa di mancanza di colpa e di non aver potuto adempiere l'obbligazione o di non aver potuto eseguire nel tempo previsto la prestazione dovuta per causa non imputabile (Cass., 18.11.91 n. 12346; Cass., 9.10.97 n. 9810; Cass., 19.9.96 n. 7604; Cass., 3.7.93 n. 7299). La prova richiesta al convenuto forma contenuto delle eventuali eccezioni, basate sui fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei fatti costitutivi.

Nel caso di specie a fronte della contestazione degli utenti, che lamentavano l'inesatto adempimento della prestazione da parte dell'AQL spa, gravava su



quest'ultima società la prova dell'avvenuta regolare esecuzione della obbligazione derivante dal contratto di somministrazione nei periodi indicati. In relazione a tale ultimo profilo tale prova non può dirsi raggiunta nella fattispecie in esame atteso che l'appellante non ha dimostrato di avere regolarmente eseguito la somministrazione dell'acqua presso le abitazioni delle controparti.

Anzi dall'istruttoria espletata in primo grado sono emersi elementi che hanno dimostrato la responsabilità di AQL spa per l'inesatto adempimento contrattuale nei confronti dei due attori dovendosi imputare alla società sia la violazione dell'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica su di essa gravante, sia l'inerzia e comunque il ritardo nella risoluzione del problema che ha determinato l'inadempimento della prestazione contrattuale dovuta.

Ed invero, è emerso pacificamente che l'inquinamento dell'acqua potabile era stato provocato dalla ruggine che si era formata all'interno delle tubazioni che erano fatiscenti e corrose e che necessitavano di essere sostituite : si è arrivati a tale estrema situazione senza che AQL si fosse attivato, come era suo obbligo, per prevenirla mediante un'adeguata manutenzione della rete idrica che, se espletata, avrebbe fatto emergere tempestivamente il pericolo di corrosione e avrebbe imposto interventi preventivi atti a scongiurare l'inquinamento che poi si è verificato.

La mancata o inadeguata manutenzione della rete idrica ha di fatto impedito di rilevare lo stato in cui versavano gli acquedotti rurali fino al 2008.

L'art 7 del disciplinare tecnico allegato alla Convenzione in precedenza citata prevede in capo al gestore, e non già in capo all'ente comunale, l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere idriche necessaria per il corretto esercizio e la funzionalità delle stesse.

La colpevole inerzia dell'AQL è emersa anche successivamente allorquando è stato rilevato dalle competenti autorità sanitarie l'inquinamento della risorsa idrica, che si è protratto per circa due anni senza che la società si fosse



efficacemente attivata per porvi rimedio così da garantire agli utenti l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto dalla stessa stipulato e di cui la stessa, e non già il comune di San Fele, è parte contraente.

Un primo concreto intervento per la soluzione del problema si è avuto soltanto dopo che, su iniziativa del sindaco del comune di San Fele (come si evince dal relativo verbale), è stata svolta riunione in data 29.9.2009, nel corso della quale è stata affidato a quest'ultima il compito di predisporre una perizia per individuare gli interventi necessarie sulle infrastrutture idriche, fino a che il 15.4.2010 è stato sottoscritto un verbale di intesa con il quale si dava atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'AATO e del Comune, del progetto redatto da AQL per l'intervento di sostituzione delle reti di distribuzione.

Né sussiste l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, invocata dall'AQL, atteso che essa deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto e ciò contrariamente all'assunto della società secondo il quale la responsabilità per l'inadempimento era da imputare al comune di San Fele estraneo al rapporto contrattuale di somministrazione (cfr. Cass. nn. 15073/09; 9645/04; 8294/90; 5653/90).

Alla luce delle precedenti considerazioni, e, in particolare, delle descritte condotte omissive poste in essere da AQL spa, unico soggetto sul quale grava l'obbligazione assunta nei confronti degli utenti con il contratto di somministrazione, deve ritenersi accertata la esclusiva responsabilità contrattuale della società somministrante per l'inesatto adempimento dedotto dagli attori, con la conseguente infondatezza della domanda proposta da AQL spa nei confronti del comune di San Fele.

Con riferimento ai danni lamentati dagli attori con la sentenza impugnata è stato riconosciuto il risarcimento in loro favore sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale.



L'appellante sul punto ha contestato la sussistenza di entrambe le voci di danno sostenendo che non vi fosse nessuna prova del pregiudizio economico dedotto dalle controparti e che il danno non patrimoniale non fosse risarcibile nel caso di specie.

Alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, il soggetto danneggiato avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, in attuazione del principio generale *onus probandi incumbit ei qui dicit*, dimostrando il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale effettivamente subito.

Il Giudice di pace, in proposito, ha ritenuto che il disagio derivato all'utente dalla mancanza del servizio idrico abbia determinato un danno esistenziale, inteso come pregiudizio lesivo di un interesse rilevante per la sfera personale dell'individuo connotabile come diritto alla qualità della vita.

Giova rammentare il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'articolo 2059 c.c., che, secondo una interpretazione consolidata, avrebbe consentito il risarcimento del danno non patrimoniale soltanto nei casi di reato. Attualmente deve sostenersi come il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del soggetto danneggiato per lesione del valore della persona umana, in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c., non sia più limitato ai soli casi in cui sussista un'ipotesi di reato (Corte di cassazione n. 17144 del 2006 e Corte di cassazione n. 20323 del 2005). Pertanto, ai sensi dell'articolo 2059 c.c. sono risarcibili il danno morale soggettivo ed il danno non patrimoniale nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche tutti i danni non patrimoniali che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti: ciò che caratterizza l'articolo 2059 c.c. e lo differenzia dall'articolo 2043 c.c. è ancora il requisito della tipicità del danno non patrimoniale, contrapposta alla atipicità dell'illecito aquiliano di cui all'articolo 2043 c.c., ma nella nuova lettura dell'articolo 2059 c.c. i "*casi previsti dalla legge*" comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi far riferimento, ai fini della



individuazione dei danni risarcibili, all'articolo 2 della Costituzione, che individua gli interessi di rango inviolabile che debbono intendersi tutelati.

Quello che in passato è stato definito danno esistenziale identificava il *“pregiudizio, oggettivamente accertabile, che l'illecito abbia cagionato sul fare α-reddituale del soggetto, alterandone abitudini di vita e assetti relazionali che a lui erano propri, sconvolgendone la vita quotidiana e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”* (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 6572 del 2006).

A seguito del più recente orientamento delle Sezioni Unite espresso dalla Corte di cassazione nella pronuncia n. 26972 del 2008 si è proceduto ad una rielaborazione del concetto di danno non patrimoniale in ragione della quale si è ritenuto che *“...il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”*; *“Non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i*



pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale; "Non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c..".

Nello stesso senso Corte di cassazione Sezioni Unite n. 26973 del 2008, la quale ha affermato che, posto che il danno non patrimoniale, identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, è categoria generale, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, va esclusa la sussistenza di un'autonoma categoria denominata danno esistenziale. Non è ammissibile nel nostro ordinamento un danno "esistenziale", inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina "esistenziale" sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c.



Pertanto, in base ad una limitazione selettiva del risarcimento, non ogni pregiudizio di carattere non patrimoniale potrà trovare riparazione attraverso l'articolo 2059 c.c., risarcibili essendo soltanto quei pregiudizi che ledono valori della persona costituzionalmente garantiti.

Tali principi restano validi nelle controversie devolute dal Giudice di pace e da questi decise, come nel caso di specie, secondo diritto: infatti, soltanto nell'ambito dell'equità formativa non sono vincolanti le norme sostanziali e, quindi, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai casi determinati dalla legge, come sancita dall'articolo 2059 c.c. nell'interpretazione costituzionalmente corretta cui si è prima accennato.

Nel caso che si esamina, vertendosi nell'ambito di un giudizio obbligatoriamente vincolato al rispetto delle norme di diritto (l'articolo 113 secondo comma c.p.c., sottrae alla valutazione secondo equità tutti i giudizi pendenti innanzi agli uffici del Giudice di pace e relativi ai contratti c.d. di massa di cui all'articolo 1342 c.c.), la riparazione di pregiudizi di carattere non patrimoniale può essere ammessa soltanto dopo aver riscontrato la sussistenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

Deve escludersi che alla fornitura di acqua non potabile sia riconducibile la lesione di un interesse di rango costituzionale. Dovendo la parte che chiede il risarcimento di tale voce di danno dare dimostrazione sia dell'*an* che del *quantum debeatur*, non era sufficiente la deduzione di un danno in sé, con generico riferimento al disagio subito.

Il dedotto disagio, genericamente delineato dagli attori in primo grado quale lesione risarcibile, non integra, in concreto, alcuna effettiva, consistente e durevole lesione di interessi costituzionalmente protetti: l'impedimento alla realizzazione personale deve essere un impedimento certo, secondo i parametri di relativa certezza offerti dall'ordinamento giuridico, sicché non è lecito presumere un danno non patrimoniale risarcibile in presenza di momentanei e transeunti ostacoli allo svolgimento di alcune generiche, comuni attività la cui transitoria perdita è nella coscienza comune intesa non come un danno, ma



tutt'al più come un fastidio, quando, per i più, altrettante attività rimangono invece concretamente possibili.

Pertanto, il percorso argomentativo del Giudice di prime cure è viziato, essendo stata accordata tutela risarcitoria ad interessi che, invece, non ne erano suscettibili. Ne discende, allora, che, con riguardo alla fattispecie in esame, va certamente negata la configurabilità di quel danno esistenziale riconosciuto dal primo Giudice e, pertanto, la domanda risarcitoria proposta dagli attori nel precedente grado di giudizio non poteva trovare accoglimento.

Dalla somma riconosciuta dal giudice di euro 1000,00 deve essere quindi detratto l'importo liquidato a titolo di danno esistenziale che né il giudice né la parte interessata hanno espressamente determinato nel suo ammontare e che, in assenza di ulteriori dati, si ritiene che sia stato stimato nella metà dell'importo liquidato e, quindi pari ad euro 500,00.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello proposto dall'AQL s.p.a. deve essere accolto *in parte qua*, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla domanda risarcitoria proposta dagli attori con riferimento al danno esistenziale.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale lamentato dagli attori in primo grado esso sarebbe consistito nell'esborso per l'acquisto di acqua potabile. Dalle deposizioni testimoniali è emerso che nel periodo in cui non veniva erogata l'acqua potabile tutti gli utenti, compreso gli attori, sono stati costretti ad acquistare quella imbottigliata, non esistendo fonti di approvvigionamento alternative.

Le circostanze riferite dai testi unitamente all'innegabile fatto che l'uso per scopi alimentari della risorsa idrica era vietato induce a sostenere che gli utenti in questione siano stati costretti ad approvvigionarsi in tutto o in parte dell'acqua potabile acquistandola a proprie spese.

Accertato l'inadempimento contrattuale dell'AQL e l'*om* del danno patrimoniale patito dagli attori-utenti occorre procedere alla sua quantificazione in via equitativa.



A tale riguardo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal giudicante, deve premettersi che il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. Nel caso di specie, si parte dalla premessa che "*l'an debeatur*" deve ritenersi certo, in virtù delle risultanze probatorie.

Una volta che siano accertate la responsabilità del debitore e l'esistenza del danno, non è consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria.

(cfr. Cass. n. 8213/2013; 20990/2011, 10607/2010, 13288/07, n. 6919/2012, n. 16202/02).

In tal caso, il giudice del merito, sulla base degli elementi in atti, può procedere alla liquidazione in via equitativa dando conto di quali elementi della fattispecie concreta abbia tenuto conto nel decidere equitativamente. Infatti, perchè la sua decisione non presenti i connotati dell'arbitrarietà, deve indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento e l'esercizio del suo potere discrezionale è sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità, sempre che dia conto dell'uso di tale facoltà, dimostrando di aver tenuto presenti i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati (cfr. Cass. 2910/02).

Né il giudice del merito è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato (*ex plurimis* Cass n. 12009/22).



Alla luce dei suddetti principi, avuto riguardo alla situazione concreta, all'arco temporale di circa un biennio in cui è mancata l'erogazione dell'acqua potabile, considerato il costo medio di un litro di acqua imbottigliata ed il consumo medio per bere e cucinare di una famiglia media, si stima equo il danno nella misura di euro 500,00 in favore di ciascuno degli attori, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda alla pronuncia della sentenza e gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento all'effettivo soddisfo.

Con riferimento all'appello incidentale proposto dal Comune di San Fele in ordine alla refusione delle spese di primo grado lo stesso è ammissibile essendo stato proposto con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata ex art 434 cpc.

Il medesimo gravame incidentale è anche fondato avendo la parte specificato i motivi, ovverosia ha enunciato le ragioni giuridiche e di fatto determinanti l'ingiustizia di quella parte della sentenza, che dovrebbero indurre il giudice di appello a riformarla (cfr. Cass. n. 18533/2009 che in motivazione ha evidenziato come la doglianza non può ritenersi proposta attraverso la mera richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado)

Dalla disamina della gravata sentenza emerge che il giudice di prime cure ha proceduto alla compensazione integrale delle spese di lite senza alcuna specificazione dei motivi di tale sua decisione.

Costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali: artt. 91 e 92 c.p.c. nonché D.P.R. n. 115/2002.

Il giudice può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero “se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” come previsto dall'art. 92 c.p.c. che è stato novellato dapprima con la legge n. 263/2005 (nel senso che richiedeva che i giusti motivi fossero “esplicitamente indicati nella motivazione”) e in maniera molto più incisiva con la legge n. 69/2009, applicabile nel caso di specie.



Va rilevato che, in ogni caso, la compensazione delle spese di giudizio costituisce una deroga al principio civil-processualistico della soccombenza. Pertanto, essa va adeguatamente motivata dal giudice. Al contrario, il mancato esercizio, da parte del giudice, del potere di compensazione delle spese giudiziali non richiede alcuna motivazione mentre il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve (come già detto) essere necessariamente motivato (Cass. civ., sez. II, n. 23993/2007). In altri termini, devono essere facilmente comprensibili le ragioni per cui si attua una deroga del principio di soccombenza, ciò al fine di consentire l'effettivo controllo di legalità del provvedimento giurisdizionale (Cass. SS.UU. , n. 20599/2008). Pertanto, il giudice è tenuto a indicare in modo esplicito i motivi che lo hanno indotto alla compensazione: non è sufficiente, cioè, una mera clausola di stile per giustificare la compensazione.

Nel caso di specie il giudice di prime cure ha del tutto omesso di specificare i motivi che lo hanno indotto a disporre la compensazione totale delle spese di lite in contrasto con il principio della soccombenza in tema di spese processuali ex art. 91 c.p.c. .Si ritiene, pertanto, che ingiustificatamente le spese di lite non sono state poste dal Giudice di Pace, con l'impugnata sentenza, a carico della parte soccombente ex art. 91 c.p.c., con l'ulteriore conseguenza che quest'ultima va condannata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore del Comune di San Fele.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado, nel rapporto tra l'appellante e [REDACTED] e [REDACTED] il parziale accoglimento dell'appello costituisce motivo per disporre la parziale compensazione nella misura del 50% e la restante parte è posta a carico dell'appellante.

Le spese del grado di appello vanno regolate secondo soccombenza nel rapporto tra l'AQL spa e il Comune di San Fele.

Le spese del giudizio di primo grado saranno liquidate secondo le tariffe all'epoca vigenti e quelle del grado di appello, secondo i parametri previsti dal



D.M. 55/2014 prima dell'aggiornamento avvenuto con il DM n.147 del 13.8.2022, essendosi l'attività difensiva esaurita prima dell'entrata in vigore (in data 23.10.22) di tale ultimo decreto, tenuto conto del valore della causa (fino a euro 1.100,00), della complessità e, nel solo giudizio di appello, anche dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AQL spa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 118/2011 emessa dal Giudice di pace di Bella:

- 1) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di Acquedotto Lucano Spa.;
- 2) condanna Acquedotto Lucano Spa. al risarcimento del danno patrimoniale in favore di [REDACTED] e di [REDACTED] e al pagamento in favore di ciascuno dei predetti della somma di euro 500,00, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda alla pronuncia della sentenza e gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento all'effettivo soddisfo.

Compensa nella misura del 50% le spese processuali del primo grado fra Acquedotto Lucano spa e [REDACTED] e [REDACTED] e condanna Acquedotto Lucano alla rifusione del residuo 50% che liquida in euro 207,00 per diritti ed euro 400,00 per onorari oltre rimborso spese generali e accessori come per legge;

Rigetta nel resto l'appello.

Compensa nella misura del 50% le spese processuali del grado di appello fra Acquedotto Lucano spa e [REDACTED] e [REDACTED] e condanna Acquedotto Lucano alla rifusione del residuo 50% in favore dei predetti che liquida in euro 440,00, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge. Condanna Acquedotto Lucano spa alla rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore del comune di San Fele che liquida, per il primo grado in euro



300,00 per diritti ed euro 450,00 per onorario, e per il grado di appello in euro
440,00 oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Potenza, 31 ottobre 2022

Il Giudice

dott.sa Lucia Gesummaria

